



Ric. n. 597-692/03

Sent. n. 5778/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Stefano Baccarini Presidente - relatore

Angelo De Zotti Consigliere

Elvio Antonelli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi: a) n. 597/03; b) n. 692/03 proposti da **Irma Genovese**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Dalla Vecchia ed Enrico Vedova, con domicilio presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, Piazza Ferretto 68;

contro

la **U.L.S.S. n. 13 del Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpaolo Fortunati e Stefano Mirate, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia Mestre, Via Einaudi 15;

e nei confronti di

Daniele Ballon, non costituito in giudizio;

quanto al ricorso sub a):

per l'esecuzione del giudicato

di cui alla sentenza del Tar per il Veneto, sez. I, 5 novembre 2001,

n. 3344;

quanto al ricorso sub b):

per il risarcimento del danno

da illegittima esclusione da gara e conseguente alienazione di beni da reddito;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della U.L.S.S. n. 13;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 30 ottobre 2003, relatore il presidente Baccarini, l'avvocato Vedova per la ricorrente e l'avvocato Frison, in sostituzione dell'avvocato Fortunati, per la U.L.S.S. n. 13;

FATTO E DIRITTO

Ritenuto:

che con sentenza del Tar per il Veneto, sez. I, 5 novembre 2001 n. 3344 la sig.ra Irma Genovese otteneva l'annullamento del provvedimento della U.L.S.S. n. 13 del Veneto con cui era stata annullata l'aggiudicazione in suo favore del lotto di vendita n. 5 costituito dall'appartamento, dalla ricorrente detenuto in locazione, l'interessata era stata esclusa dalla gara e il lotto era stato aggiudicato al sig. Daniele Ballon, nonché di una clausola del bando di gara;

che con ricorso sub a) (rubricato sub n. 597/03) la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato di cui alla predetta sentenza mediante ordine alla ULSS di trasferimento alla ricorrente della proprietà dell'immobile controverso alle condizioni di cui al

provvedimento di aggiudicazione in suo favore ripristinato dalla sentenza di annullamento;

che con il ricorso sub b) (rubricato sub n. 692/03) la ricorrente ha chiesto nei confronti della ULSS n. 13 il risarcimento dei danni derivatile dalla illegittima esclusione dalla gara predetta, quantificati nella somma di € 63.912, 39;

che la ULSS n. 13 si è costituita in entrambi i giudizi per resistere;

che i due ricorsi, chiamati all'odierna udienza pubblica (il ricorso per l'esecuzione del giudicato su istanza della ricorrente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, l. n. 1034/71), sono passati in decisione;

Considerato:

che i due ricorsi vanno riuniti stante l'evidente connessione;

che, come risulta dagli atti, nelle more del giudizio il controinteressato sig. Ballon ha venduto l'unità immobiliare controversa ad un terzo;

che, indipendentemente dalla validità e dalla opponibilità di tale vendita alla dante causa, validità ed opponibilità che sono controverse nel giudizio civile instaurato dalla ULSS nei confronti del sig. Ballon e del suo avente causa e pendente presso il Tribunale di Venezia, il ricorso per l'esecuzione del giudicato qui proposto va respinto, in quanto, in presenza di un atto di disposizione dell'immobile controverso antecedente alla proposizione della domanda di esecuzione del giudicato, domanda comunque non trascritta, la sentenza di annullamento non è suscettibile di esecuzione: l'effetto di annullamento, infatti, trova un limite nella sopravvenienza di fatti che

determinano l'impossibilità pratica o giuridica della attuazione degli effetti demolitori, ripristinatori o conformativi dell'annullamento, nella specie, nella sopravvenienza del trasferimento della proprietà dell'immobile ad un terzo, che, allo stato, rende impossibile che l'autorità amministrativa possa adempiere all'obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile alla ricorrente;

che, quanto alla domanda risarcitoria proposta nel secondo giudizio, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, formulata dall'amministrazione resistente, in quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l. n. 1034/71 modificato dall'art. 7, comma 4, della l. n. 205/00, la cognizione del giudice amministrativo in materia di azioni di responsabilità si estende all'ambito di tutta la sua giurisdizione (non soltanto di quella esclusiva, come ex art. 35, comma 1, d. lgs. n. 80/98 modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c) l. n. 205/00);

che, attesa l'inerenza dei fatti di causa ad un procedimento amministrativo ed ai relativi doveri funzionali di legalità, imparzialità ed efficienza gravanti sull'amministrazione, analoghi agli obblighi di protezione nelle obbligazioni di diritto privato, la responsabilità dell'amministrazione va costruita come una responsabilità paracontrattuale da contatto sociale;

che, in seguito all'accertata illegittimità dell'esclusione della ricorrente dall'aggiudicazione del lotto di beni in vendita, l'amministrazione è inadempiente ai suoi doveri funzionali;

che l'amministrazione medesima non ha provato che tale

inadempimento sia dovuto a impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile, essendo possibile con l'ordinaria diligenza formare il bando di gara senza la clausola illegittima che ha determinato l'esclusione della ricorrente dall'aggiudicazione;

che la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno emergente così specificato:

a) per canoni di locazione corrisposti successivamente alla mancata aggiudicazione, nel periodo maggio 1996- dicembre 2001: € 6.912,39;

b) per spese di trasferimento dall'alloggio controverso ad altro e connessi disagi: € 7.000;

c) per danno alla vita sociale e di relazione connesso alla nuova coabitazione con familiari: € 50.000;

che, quanto alle voci di danno sub a) e b), la ricorrente non ha prodotto specifica documentazione probatoria;

che peraltro sono incontestati il fatto della titolarità del pregresso rapporto di locazione, con la ULSS n. 13 prima e con i suoi aventi causa dopo, e il successivo rilascio dell'alloggio dopo l'intimazione di sfratto ricevuta, in atti;

che il pagamento di canoni che non sarebbero stati dovuti in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile e di spese di trasferimento danno certezza dell'*an* di un danno risarcibile;

che il *quantum* del danno può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa;

che, quanto ai canoni di locazione, si stima equo liquidare il danno

nella minor somma di € 6.200 (seimiladuecento);

che, quanto alle spese di trasferimento, avuto riguardo al fatto che le masserizie e gli effetti personali di cui trattasi erano quelli di una sola persona, che per di più si trasferiva in un appartamento già abitato da congiunti, si stima equo liquidare il danno in € 2.500 (duemilacinquecento);

che, quanto al danno alla vita sociale e di relazione connesso alla nuova coabitazione con familiari, esso non è risarcibile, in quanto, come segnalato dalla giurisprudenza, il c.d. danno alla vita di relazione è costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica del soggetto che incida negativamente sull'esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale, come le attività sociali e quelle ricreative e che, in quanto prescinde dalla capacità di produrre reddito, rientra nel danno alla salute (c.d. danno biologico) e va liquidato, in conseguenza, soltanto a tale titolo (Cass., 16 settembre 1996, n. 8287);

che pertanto la domanda risarcitoria va accolta *in parte qua*;

che, trattandosi di debito di valore, sulle somme liquidate spettano la rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali fino al soddisfo;

che quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza, ne va disposta la compensazione nei limiti di un quarto;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I sezione,

definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:

- 1) Dispone la riunione dei ricorsi;
- 2) Rigetta il ricorso sub a);
- 3) Accoglie in parte il ricorso sub b) e, per l'effetto, condanna la U.L.S.S. n. 13 del Veneto al risarcimento del danno in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 8.700 (ottomilasettecento), con rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi legali sulle somme via via rivalutate fino al soddisfo, rigettando nel resto la domanda risarcitoria della ricorrente;
- 4) Condanna la U.L.S.S. n. 13 del Veneto a rimborsare alla ricorrente i tre quarti delle spese di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 4.000 (quattromila), dichiarando compensato tra le parti il quarto residuo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 30 ottobre 2003.

Il Presidente estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione